



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**Revisione 05
Approvato dal CdA in data 23/07/2019**

SOMMARIO

PREMESSA.....	4
CAPITOLO 1	7
IL D.LGS. 231/2001: SINTESI DELLA NORMATIVA	7
1.1 Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche	7
1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto	7
1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità	8
1.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità	9
1.5 I reati commessi da soggetti «apicali».....	9
1.6 I reati commessi da soggetti in posizione «subordinata»	10
1.7 Le caratteristiche del «Modello di organizzazione e di gestione»	10
1.8 I reati commessi all'estero.....	11
1.9 Il tentativo	11
1.10 Le sanzioni	11
1.11 Le vicende modificative dell'ente.....	13
1.12. Il catalogo delle fattispecie di reato.....	14
STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	17
PARTE I	18
GENERALE.....	18
Finalità del Modello	18
Destinatari del Modello.....	19
Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello.....	19
LEADERSHIP.....	20
Consiglio di Amministrazione	20
Amministratore Delegato.....	21
PARTE II	
METODOLOGIA SEGUITA NELLA REDAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.	
PARTE III.....	
AREE E PROCESSI SENSIBILI	
PARTE IV	
AMBIENTE DI CONTROLLO	
CONTROLLI GENERALI.....	
PARTE V.....	
PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI.....	
PARTE VI.....	
L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	
PARTE VII.....	
INFORMATIVA E SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	
PARTE VIII	
IL CODICE DISCIPLINARE	
PARTE IX.....	
LA COMUNICAZIONE E LA FORMAZIONE.....	
PARTE X.....	
INTEGRAZIONE DEL MODELLO 231 CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	

N°rev.	Data	Modifica	Approvazione
01	22/12/2011	Prima emissione	CdA del 22/12/2011
02	18/12/2014	Aggiornamento analisi dei rischi	CdA del 18/12/2014
03	28/11/2017	Aggiornamento analisi dei rischi	CdA del 28/11/2017
04	30/03/2018	Aggiornamento composizione OdV	CdA del 28/03/2018
05	23/07/2019	Aggiornamento analisi dei rischi ed integrazione con sistema 37001	CdA del 23/07/2019

PREMESSA

G.E.A.L. S.p.A. (Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi) è una società per azioni che opera nel settore dei servizi idrici integrati dal 6 novembre 1995. In particolare, la Società provvede alla gestione, manutenzione e progettazione delle reti e degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione. Attualmente tale attività è svolta in concessione nel Comune di Lucca.

La compagine societaria è costituita come segue.

Società	Percentuale
Lucca Holding S.p.A.	52,00%
C.R.E.A. S.p.A. in liquidazione	28,80%
A.C.E.A. S.p.A.	19,20%

La Società Lucca Holding S.p.A. è una società che opera nell'ambito del controllo delle società partecipate del Comune di Lucca da cui è interamente partecipata.

C.R.E.A. S.p.A. in liquidazione (Società Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti), è una società specializzata nelle attività di gestione di servizi pubblici, in particolare si occupa della distribuzione di gas e di ogni fase del ciclo integrato dell'acqua. Fino ad aprile 2000 era interamente posseduta dalla società ITALCEMENTI S.p.A., poi è stata ceduta a SIGESA S.p.A., inizialmente per il 75%, in seguito interamente, ed è nato il gruppo CREA-SIGESA. Nel 2006 A.C.E.A. S.p.A. ha rilevato dal precedente socio unico Finagestion (Gruppo Bouygues) il 100% del capitale di SIGESA S.p.A. A.C.E.A. S.p.A. è una società multiutility ed è il principale operatore nazionale nel settore della gestione dei servizi idrici. La società, la cui partecipazione di maggioranza è detenuta dal Comune di Roma, è quotata in borsa.

Data la compagine societaria, G.E.A.L. S.p.A. è qualificata come società a partecipazione pubblica.

Gli Organi societari di G.E.A.L. S.p.A. sono rappresentati dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

Per un dettaglio dell'oggetto sociale, della compagine societaria e della composizione degli Organi societari si rinvia alla visura camerale della Società.

GEAL detiene due partecipazioni minoritarie nelle Società Ingegnerie Toscane S.r.l. (0,10%) e Le Soluzioni S.c.a.r.l. (0,40%), società alle quali GEAL ha affidato rispettivamente i servizi di progettazione e direzione lavori delle opere ed il servizio di call center, secondo il modello dell'impresa comune previsto dall'art.6 del vigente codice dei contratti pubblici. GEAL si assicura che i requisiti iniziali che hanno consentito tale affidamento siano mantenuti da entrambe le società.

GEAL, nell'ambito della propria *corporate governance*, ha ritenuto di ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

Dato il ruolo istituzionale ricoperto e i numerosi rapporti intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni nel corso dello svolgimento della sua attività, si impone alla Società una particolare attenzione alle prescrizioni del dettato normativo in questione.

La scelta di adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito MOGC o Modello) si ritiene che possa costituire, insieme all'adozione del Codice Etico e ad elementi della *governance societaria* (come l'assoggettamento a revisione, l'attivazione delle funzioni di auditing, il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, il Sistema di Gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza certificato e conforme agli standard internazionali (UNI ISO 9001, UNI ISO 14001, OHSAS 18001/UNI ISO 45001) uno strumento di sensibilizzazione per favorire la diffusione di comportamenti etici e socialmente responsabili da parte di tutti i soggetti che operano per conto di GEAL.

Il MOGC costituisce uno degli elementi essenziali del più ampio sistema di controllo di GEAL da intendersi come insieme di tutti quegli strumenti necessari o utili a indirizzare gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Dal 2015 al 2019 la Società ha implementato, inoltre, un Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) e per la trasparenza e nominato un Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), in attuazione delle disposizioni previste nella L. 190/2012, nel D.lgs. 33/2013 e nel Piano Nazionale Anticorruzione. A seguito dell'evoluzione normativa e delle determine ANAC sono emersi dei differenti obblighi, sia in materia di prevenzione della corruzione che in materia di trasparenza, per le società a partecipazione pubblica rispetto a quelle a controllo pubblico. A seguito della qualifica di GEAL come società "partecipata" e non in controllo pubblico, è venuto meno l'obbligo della predisposizione del PTPC e della nomina del RPCT.

La Società, nonostante il venir meno degli obblighi normativi di cui sopra, ha deciso di mantenere attivi i presidi già implementati nel corso degli anni ed intraprendere un percorso di certificazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ISO 37001. Tale sistema di gestione si va pertanto ad integrare con gli strumenti di controllo già presenti, quali appunto il MOGC e gli altri sistemi di gestione aziendali sopra citati. L'implementazione di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ha richiesto la nomina, da parte del CdA, della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione identificandola con la funzione del Responsabile sistemi di gestione, auditing e risk management. Tale funzione acquisisce anche il ruolo di referente in materia di trasparenza. Il presente MOGC, pertanto, insieme ai regolamenti e alle procedure aziendali citati al suo interno, permette anche di ottemperare ai requisiti richiesti dallo standard ISO 37001.

La predisposizione del MOGC ha principalmente lo scopo previsto dal D.lgs. 231/2001, ovvero la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole che devono essere rispettate al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, con l'obiettivo di costituirne l'esimente.

Il MOGC si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di GEAL la piena consapevolezza dei rischi che si produrrebbero in capo alla società, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente documento e, più in generale, di tutte le disposizioni adottate da GEAL SpA;
- individuare le regole per prevenire comportamenti illeciti contrari agli interessi di GEAL (anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), poiché si tratta di comportamenti in contrasto con i principi etico-sociali della società oltre che con le disposizioni di legge;

- consentire a GEAL, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Nel corso degli anni si sono susseguite diverse revisioni del MOGC per tener conto dei cambiamenti intervenuti nel quadro normativo di riferimento e nell'organizzazione aziendale.

L'attuale revisione del MOGC e del Codice etico (quest'ultimo aggiornato a marzo 2019) ha la finalità di adeguarlo ai requisiti richiesti dallo standard ISO 37001, Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, oltre che recepire ulteriori spunti di miglioramento a seguito delle attività di controllo svolte dall'Organismo di Vigilanza e all'aggiornamento del catalogo dei reati presupposto.

La Società, nell'ambito dei sistemi di gestione implementati (Prevenzione della Corruzione, Qualità, Ambiente e Sicurezza) ha sviluppato, nel documento "Contesto e parti interessate" un'analisi degli elementi di contesto, esterni ed interni, che possono influenzare la capacità di raggiungere gli obiettivi dei propri sistemi di gestione.

Tale analisi viene predisposta dai Responsabili di Funzione/servizio congiuntamente con la Funzione sistemi di gestione, auditing, risk management e approvata dalla Direzione.

Inoltre, nell'ambito del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, i diversi fattori di contesto e l'indicazione delle parti interessate rilevanti (con le relative aspettative) sono stati associati ai diversi processi sensibili individuati nella valutazione del rischio (documento Risk assessment 37001, a cui si rinvia).

Tali valutazioni vengono periodicamente analizzate in fase di riesame della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione e della Direzione, al fine di verificare eventuali necessità di aggiornamento.

Nello stesso documento sono stati inoltre mappati i soci d'affari rilevanti per l'organizzazione e i livelli di rischio corruttivo associati ad ognuno di essi.

CAPITOLO 1 IL D.LGS. 231/2001: SINTESI DELLA NORMATIVA

Il 4 luglio 2001 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001¹, al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, alle quali l'Italia aveva da tempo aderito.²

Il D.Lgs. 231/2001 reca le disposizioni normative concernenti la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*».

Il Decreto introduce e disciplina la responsabilità degli «enti» per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: una responsabilità diretta – di natura amministrativa - dell'ente per effetto della commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati, prevedendo l'applicabilità di sanzioni amministrative nei confronti dell'ente medesimo.

1.1 Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

La responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella (penale o civile) della persona fisica che è l'autore dell'illecito.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure se il reato si estingue nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. L'ente può rinunciare all'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. Tuttavia se la prescrizione è interrotta con uno degli atti espressamente previsti (richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo ex art.59 del Decreto) inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

Può quindi accadere che il reato si estingua per il decorso del tempo, poiché per la responsabilità penale della persona fisica la legge contempla dei limiti massimi, ma non sia estinta – e quindi sopravviva – la responsabilità dell'ente.

1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge», che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto.

L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile. Le disposizioni

¹ Emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140.

² Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti dal Decreto, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal Decreto e dalle successive modifiche e integrazioni e dalle leggi che lo richiamano costituisce il primo presupposto per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso.

Il Decreto prevede ulteriori presupposti di natura oggettiva e soggettiva che devono concorrere perché sorga una responsabilità amministrativa a carico dell'ente.

Il primo fondamentale criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dall'essere il reato commesso *«nell'interesse o a vantaggio dell'ente»*.

Ciò significa che la responsabilità dell'ente sorge qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente ovvero per favorire l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta dunque di un criterio che si sostanzia nella finalità – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo (che ha natura oggettiva e si riferisce al beneficio) che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito.

L'ente, però, non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto *«nell'interesse esclusivo proprio o di terzi»*.

Secondo criterio di imputazione della responsabilità amministrativa dell'ente di natura oggettiva è costituito dal tipo di soggetti autori dell'illecito.

Il reato deve essere compiuto da uno o più soggetti qualificati, che il Decreto raggruppa in due categorie. Deve essere stato realizzato infatti:

- «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (soggetti in c.d. «posizione apicale»);
- «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (c.d. «subalterni», che, si segnala, non coincidono necessariamente con il personale dipendente).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente³;
- soggetti «subalterni», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel

³ Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano.

reato: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

1.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Affinchè sorga la responsabilità amministrativa dell'ente il reato deve essere ad esso ricollegabile non solo sul piano oggettivo (secondo le condizioni sopra richiamate) ma anche sul piano soggettivo. E' necessario quindi che si realizzino una serie di condizioni – alcune descritte in positivo, altre in negativo – di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti) al sorgere della responsabilità, che costituiscono dei criteri di imputazione soggettivi del fatto illecito rimproverato alla società.

Il Decreto infatti, nel suo complesso, tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole (c.d. colpa di organizzazione).

E' esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un *Modello di organizzazione e di gestione*, idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Se ne ricava che la responsabilità dell'ente si fonda – in sintesi e semplificando – sulla c.d. “colpa di organizzazione” ovvero sulla mancata preventiva adozione o al mancato rispetto di *standards* doverosi attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente ai fini di prevenzione dei reati: difetto riconducibile alla politica di impresa oppure a *deficit* strutturali e prescrittivi nell'organizzazione aziendale.

L'adozione del *Modello di organizzazione e di gestione* non costituisce un adempimento necessario al quale l'ente è tenuto, nel senso che non è previsto alcun obbligo giuridico per l'impresa di dotarsi di un modello conforme alle indicazioni del Decreto.

Qualora, però, l'impresa non possieda un *Modello di organizzazione e di gestione* essa non potrà sottrarsi alla responsabilità amministrativa stabilita dal Decreto.

Vi è quindi, in sostanza, una presunzione di colpa di organizzazione nella mancata adozione del *Modello di organizzazione e di gestione*.

1.5 I reati commessi da soggetti «apicali»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale», il Decreto stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che:

- a. «l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;
- b. «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;
- c. «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;
- d. «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Le condizioni ora elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Affinchè venga meno la responsabilità dell'ente, si richiede che non sia ravvisabile colpa alcuna

da parte dell'ente stesso, il quale deve aver vigilato anche sull'osservanza dei programmi intesi a confermare le decisioni del medesimo secondo gli standard di "legalità preventiva". (lett.d)

La circostanza che, nel caso di elusione fraudolenta del modello senza colpa dell'ente, non sia ravvisabile alcuna responsabilità dello stesso, nulla toglie all'inopportunità che la persona giuridica si giovi dei profitti economici che abbia comunque tratto dall'operato del cd amministratore infedele. Per tale ragione il decreto prevede che, anche in queste ipotesi, venga disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nella forma per equivalente. La confisca in questo caso non assume valenza di sanzione a carico dell'ente, ma costituisce strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell'ente.

1.6 I reati commessi da soggetti in posizione «subordinata»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che *«la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza»*.

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe.

La disciplina introduce un'ulteriore presunzione, questa volta a favore dell'ente: l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi». Specularmente a quanto in precedenza osservato, la colpa di organizzazione – declinata nella mancata direzione o vigilanza - si presume *juris et de jure* ed è esclusa dall'adozione del *Modello di organizzazione e di gestione*.

L'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo ai fini di prevenire i reati costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

L'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo ai fini di prevenire i reati costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

1.7 Le caratteristiche del «Modello di organizzazione e di gestione»

Il Decreto non disciplina la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione: si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei «soggetti apicali», il modello deve:

- a. *«individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati»* (c.d. mappatura dei rischi);
- b. *«prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire»*, nonché *«obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza»*;
- c. *«individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati»*; l'espressa previsione dell'area delle risorse finanziarie attesta che il Decreto attribuisce un rilievo preminente alla regolamentazione interna della gestione delle risorse finanziarie.
- d. *«prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli»*;
- e. *«introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure*

indicate nel modello».

Riguardo ai reati che possono essere commessi dai «subalterni» (alla direzione e vigilanza: nozione da intendere in senso molto ampio) il *Modello di organizzazione, gestione e controllo* deve prevedere:

«in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio».

In merito all'efficace attuazione del *Modello di organizzazione, gestione e controllo*, devono essere previsti:

- *«una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività»;*
- *«un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

1.8 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente: un soggetto apicale o subordinato (nei termini già esaminati sopra);
- b. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- d. se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 Il tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti penali (delitti), previsti dal Decreto come fonte di responsabilità sia commesso nella forma del tentativo (art. 56 c.p.).

1.10 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto prevede:

- Le sanzioni pecuniarie
- Le sanzioni interdittive
- La confisca
- La pubblicazione della sentenza

Le sanzioni pecuniarie

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria che è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote».

Ogni illecito prevede un minimo ed un massimo di quote in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo della singola quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37 ed è determinato dal giudice tenendo conto delle condizioni patrimoniali ed economiche dell'ente, in termini tali da assicurare l'efficacia della sanzione.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Vi sono casi in cui la sanzione pecuniaria è ridotta. In particolare:

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103,23, se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.323,85.

Nei casi in cui la sanzione amministrativa può essere aumentata, ad esempio nel caso dei reati di cui all'art. 25-sexies del Decreto e degli illeciti amministrativi, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo. Queste sono:

- a. l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, e purchè ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti;

Le sanzioni interdittive di solito hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni alcune di esse, però, in casi particolari, possono divenire definitive.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il Giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Per un dettaglio delle sanzioni pecuniarie e interdittive minime e massime applicabili all'ente in relazione a ciascun reato presupposto si rinvia all'allegato del Modello denominato "Tabella reati e obblighi normativi".

La confisca

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca nei termini richiamati, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.11 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina la responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

In termini generali è stabilito che *«dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente «risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune».*

E' quindi esclusa una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Quali criteri generali per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente valgono quelli stabiliti dalle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario.

Le sanzioni interdittive rimangono a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla

trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i *deficit* organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

Il Decreto sancisce che, nel caso di «*trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto*».

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, «risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione». Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e dall'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario, e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

1.12. Il catalogo delle fattispecie di reato.

Il Decreto prevede alcuni gruppi di reati (delitti e contravvenzioni), i quali possono far sorgere la responsabilità della Società.

L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella all'origine contenuta nel Decreto e l'elenco che segue è quello aggiornato alla data di approvazione della presente versione del Modello.

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, D.lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.lgs. 231/2001);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs. 231/2001);

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, D.lgs. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D.lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/2001);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies, D.lgs. 231/2001);
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25-undecies, D.lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.lgs. 231/2001);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.lgs. 231/2001);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies, D.Lgs.231/2001)

Tra i reati di cui al D.lgs. 231/2001, la Società ha deciso di inserire nel campo di applicazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, i seguenti illeciti 231:

- 1) Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- 2) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- 3) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- 4) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 c.p.)
- 5) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- 6) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- 7) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- 8) Concussione (art. 317 c.p.)
- 9) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- 10) Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- 11) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- 12) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- 13) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- 14) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione va inoltre a presidiare:

- il rischio relativo alla commissione di atti corruttivi a danno della Società, che non comportano pertanto la responsabilità amministrativa in capo alla Società;
- il rischio relativo ai reati di abuso d'ufficio e peculato.

In particolare, quindi, il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione va ad essere rilevante per la prevenzione delle seguenti categorie di reati 231:

Area reati presupposto ex D.lgs. 231/2001	Reato
Reati contro la Pubblica Amministrazione	Malversazione a danno dello Stato
	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee
	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
	Corruzione per l'esercizio della funzione
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
	Concussione
	Corruzione in atti giudiziari
	Indebita induzione a dare o promettere utilità
	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
	Istigazione alla corruzione
Reati societari	Corruzione tra privati
	Istigazione alla corruzione tra privati

Per un dettaglio dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001, dei reati rientranti nel campo di applicazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e della normativa rilevante per il sistema di prevenzione della corruzione si rinvia all'allegato del Modello denominato "Tabella reati e obblighi normativi". Inoltre, si considera rilevante ai fini della tracciabilità degli adempimenti normativi applicabili all'organizzazione il documento "Registro adempimenti normativi".

CAPITOLO 2

STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presente capitolo è strutturato in dieci parti:

PARTE I GENERALE

PARTE II METODOLOGIA SEGUITA NELLA REDAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE III AREE ED ATTIVITA' SENSIBILI

PARTE IV AMBIENTE DI CONTROLLO

PARTE V PRINCIPI DI CONTROLLO E PROCEDURE PER LE ATTIVITA' SENSIBILI

PARTE VI L'ORGANISMO DI VIGILANZA

PARTE VII INFORMATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

PARTE VIII IL CODICE DISCIPLINARE

PARTE IX LA COMUNICAZIONE E LA FORMAZIONE SUL MODELLO

PARTE X INTEGRAZIONE DEL MODELLO 231 CON IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PARTE I

GENERALE

Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello, la Società intende adempiere alle previsioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del Decreto e rendere più efficace il sistema dei controlli rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il Modello si integra nel complesso delle regole già oggi esistenti per il funzionamento di G.E.A.L. S.p.A. e si pone i seguenti obiettivi:

- a) individuazione delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la Società (attività a rischio); definizione delle regole che disciplinano le attività a rischio; adeguata, effettiva informazione dei destinatari in merito alle modalità e procedure da seguire nello svolgimento delle attività a rischio; consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla Società per effetto della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni interne della Società;
- b) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una "cultura d'impresa" improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle indicazioni delle autorità di vigilanza e controllo, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- c) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una "cultura del controllo", che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società – esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti - si pone;
- d) efficiente ed equilibrata organizzazione della Società, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna.

In rapporto alla natura e alla dimensione dell'organizzazione specificamente interessata nonché al tipo di attività o funzione svolta, devono essere assunte misure concretamente idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività o funzioni, assicurando il costante rispetto della legge e di tutte le altre regole che intervengono a disciplinare l'attività o la funzione, individuando ed eliminando tempestivamente, o almeno riducendole al minimo possibile, le situazioni di rischio di commissione di reati.

Il Modello costituisce il riferimento principale per il funzionamento del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione secondo lo standard normativo UNI 37001, come definito in premessa ed a seguire.

Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione della Società ed a coloro che svolgono di fatto la gestione ed il controllo della stessa;
- ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, per lo svolgimento dell'attività;
- a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima;
- in generale a collaboratori e controparti contrattuali.

Il Modello ed il Codice Etico costituiscono riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partners nelle associazioni temporanee o società con cui G.E.A.L. S.p.A. opera.

Nei contratti, patti fra soci o partners, ecc. dovrà essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti in tali documenti.

GEAL diffonde il Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, e così pure i comportamenti posti in essere al fine di eludere la legge, il Modello o il Codice Etico, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza per l'adozione e la modifica del Modello, idoneo a prevenire reati in genere e, in particolare, i Reati e gli Illeciti Amministrativi richiamati dal Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione modifica il modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- a) sono state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- b) qualora intervengano mutamenti o modifiche:
 - i) nel sistema normativo e regolamentare, anche nella parte autoformata, che disciplina l'attività della Società;
 - ii) nella struttura societaria o nell'organizzazione o articolazione della Società;
 - iii) nell'attività della Società.

In funzione delle modifiche apportate al Modello, la Società elabora e apporta tempestivamente le modifiche delle procedure, ove tali modifiche appaiono necessarie

per l'efficace attuazione del Modello, dandone comunicazione all'Organismo.

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve tempestivamente esprimere il proprio parere al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell'Organismo, deve fornire adeguata motivazione.

L'Amministratore Delegato della Società può apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora esse risultino necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Le modifiche sono immediatamente comunicate al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione può proporre modifiche al Modello nelle parti rilevanti per il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, al fine di consentire costantemente il rispetto dei requisiti da questo richiesti. Le modifiche proposte dalla Funzione di conformità sono preventivamente condivise con l'Organismo di Vigilanza e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

LEADERSHIP

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è il primo organo aziendale che deve comprovare leadership e impegno in relazione al sistema di prevenzione dei rischi. Tale impegno si esplicita in particolare:

- 1) nell'approvazione:
 - a. della Vision aziendale;
 - b. del Codice etico;
 - c. del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001;
 - d. del Programma per la trasparenza;
 - e. dei regolamenti aziendali che disciplinano le modalità di gestione dei principali processi a rischio (quale, a titolo di esempio, il regolamento per il reclutamento del personale);
 - f. dell'analisi dei rischi;
 - g. del programma annuale di audit redatto congiuntamente dal Responsabile Sistemi di gestione, auditing, risk management (avente anche il ruolo di Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione) e dall'Organismo di Vigilanza;
- 2) nella nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- 3) nella nomina della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione e nell'approvazione del regolamento di funzionamento;
- 4) nello stanziamento di apposito budget sia per l'OdV che per la Funzione di conformità;

- a) esercitando una sorveglianza sull'attuazione del Modello e del sistema di controllo della Società e sulla sua efficacia.

Il Consiglio di Amministrazione riceve regolarmente informazioni sul funzionamento del Modello attraverso il rendiconto periodico dell'Organismo di Vigilanza e sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione tramite il riesame predisposto dalla Funzione di conformità e dalla Direzione.

Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato dimostra leadership e impegno nei riguardi del sistema di gestione dei rischi. In particolare, nell'ambito del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione:

- a) assicurando che il sistema sia stabilito, attuato, mantenuto e riesaminato al fine di affrontare adeguatamente i rischi individuati nella Società;
- b) assicurando l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione nei processi dell'organizzazione;
- c) impiegando risorse adeguate e appropriate per il funzionamento efficace del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- d) assicurando che venga effettuata comunicazione interna ed esterna sulla vision e sul codice etico aziendale;
- e) comunicando internamente l'importanza di una gestione per la prevenzione della corruzione efficace e della conformità ai requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- f) assicurando che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia debitamente progettato per raggiungere i propri obiettivi;
- g) guidando e sostenendo il personale affinché contribuisca all'efficacia del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- h) promuovendo un'adeguata cultura contro la corruzione all'interno dell'organizzazione;
- i) promuovendo il miglioramento continuo;
- j) incoraggiando l'uso di procedure di segnalazione di atti di corruzione presunti e certi;
- k) assicurandosi che nessun membro del personale subisca ritorsioni, discriminazioni o provvedimenti disciplinari per le segnalazioni fatte in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione di violazione del sistema o sospetto compimento di atti illeciti, o per essersi rifiutato di prendere parte ad atti di corruzione;
- l) relazionando periodicamente al Consiglio di Amministrazione sul contenuto e sul funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.